

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2025, n. 2-730

Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato 'Agrivoltaico Green', di potenza pari a circa 39,1 MW presentato da Ulysses Green S.r.l. nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL). [ID:12941].



Seduta N° 44

Adunanza 31 GENNAIO 2025

Il giorno 31 del mese di gennaio duemilaventicinque alle ore 09:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-730/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato 'Agrivoltaico Green', di potenza pari a circa 39,1 MW presentato da Ulysses Green S.r.l. nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL). [ID:12941].

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del d.lgs n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA; la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la

valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Preso atto che:

in data 11 maggio 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, Ulysses Green S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 39,1 MW nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL), nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del citato d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

in data 25 novembre 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile":

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, con nota prot. 200400 del 27 novembre 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile" la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL), dell'ASL AL e dell'ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 6 dicembre 2024 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo Tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo D. lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse, mentre con riferimento agli obiettivi di pianificazione energetica regionale esso concorre al conseguimento del *target* di *burden sharing* per il Piemonte stabilito dal DM 21 giugno 2024 in 4.991 MWe di potenza aggiuntiva al 2030;

il progetto, denominato 'Agrivoltaico Green', prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 39,1 MWp nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL) in un contesto agricolo caratterizzato da terreni soggetti al disciplinare di coltivazione IGP della nocciola del Piemonte, in II classe (circa 4%) e III classe (96%) di capacità d'uso del suolo, come tali da considerarsi ad elevato pregio agronomico ai sensi della D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023, che in tali casi impone la realizzazione unicamente di impianti agrivoltaici;

l'intervento riguarda una superficie pari a circa 77 ha, di cui circa 10,4 ha non verranno interessate da alcun intervento, 38,9 ha di superficie agricola pura, circa 6 ha di superficie destinata ad opere di mitigazione e 1,8 ha destinati ad opere di viabilità interna. E' prevista una fascia perimetrale di mitigazione a verde esterna alla recinzione;

l'impianto agrivoltaico sarà composto da oltre 55.000 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino da 710 Wp posizionati su strutture metalliche di tipo monoassiale ad inseguimento solare (tracker) di altezza variabile da 0,6 a 4,2 metri e pari a 2,10 alla massima inclinazione (90°). Le strutture di sostegno saranno opportunamente distanziate di circa 9 metri sia per evitare fenomeni di ombreggiamento reciproci, sia per permettere la coltivazione dei terreni tra le file dei moduli fotovoltaici e al di sotto degli stessi;

la produzione annuale di energia elettrica dell'impianto è stimata in circa 61 GWh/anno;

la configurazione impiantistica è completata dall'installazione di un sistema di Accumulo elettrochimico per l'immagazzinamento dell'energia elettrica con una potenza nominale massima pari a 10 MW/40 MWh e costituito da 50 inverter bidirezionali da 200 kW e da 10 container da 4 MWh ciascuno;

il Proponente dichiara che il sito interessato dall'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater) del d. lgs. n. 199/2021;

nell'area di intervento, storicamente a vocazione agricola con assoluta prevalenza di coltivazioni a seminativo in rotazione, il progetto agronomico presentato dal Proponente prevede il mantenimento dello sfruttamento agricolo attraverso la coltivazione di cereali a rotazione e pomodoro da industria, mentre al di sotto dei supporti infissi al suolo, verrà seminato un prato permanente. Una piccola porzione di terreno (circa 2 ettari) verrà destinata all'apicoltura con il posizionamento di 50 arnie e la semina di colture mielifere;

nello Studio di impatto ambientale il Proponente afferma che sarà partner del progetto una azienda agricola già esistente, che necessita di un importante investimento per la riconversione ad una gestione tipica di una moderna azienda agricola, ma nella relazione agronomica non si fa cenno a questa soluzione;

il sito di progetto ricade in parte in un'area soggetta a tutela paesaggistica (fascia spondale dei 150 m del Rio Lovassina) ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, ma da un'analisi effettuata risulta che tale fascia di rispetto non pare essere stata calcolata secondo quanto previsto dall'Allegato C) delle Norme di attuazione (NdA) del Piano paesaggistico regionale (Ppr), non consentendo una compiuta verifica in ordine all'effettiva necessità di prevedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi della L.r n. 32/2008;

l'area interessata dall'installazione dell'impianto in progetto non interferisce con aree protette nazionali o regionali e siti della Rete Natura 2000;

con riferimento all'interferenza del Rio Lovassina con l'area interessata dal progetto e agli aspetti di compatibilità idraulica delle opere, si segnala che in corrispondenza di tale Rio è stato individuato un dissesto idraulico lineare e la cui fascia di rispetto risulta essere di 15 metri. Inoltre, dalle analisi compiute è stato possibile evidenziare come l'area prevista per la realizzazione dell'impianto e del cavidotto risulti essere stata interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2019, con esondazioni del reticolato minore e fenomeni idraulici lineari anche ad alta energia, in passato non tutti rilevati e per questo indicati solo in parte come dissesti dagli strumenti urbanistici vigenti di Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo. A questo riguardo, si evidenzia come la Relazione Geologica allegata al progetto, non citi e non analizzi, né dal punto di vista idraulico, né da quello geomorfologico, gli effetti al suolo generati da tale evento alluvionale sull'area oggetto di

intervento e sulla viabilità di accesso alla stessa;

per quanto attiene alla connessione dell'impianto alla RTN si evidenzia come il Proponente preveda di collegare l'impianto alla nuova Stazione Elettrica (SE) 220/132/36 kV denominata "Mandrino" in Comune di Bosco Marengo, il cui progetto sarà presentato dalla Società capofila Renantis Italia S.r.l. titolare di altro progetto di impianto in Comune di Pozzolo Formigaro, a cui collegarsi tramite un elettrodotto in cavo a 36 kV, che interesserà prevalentemente la viabilità interpodere esistente. Tale nuova SE sarà situata in area agricola e collegata in 'entra-esce' alle linee a 220 kV esistenti "Casanova – Vignole Borbera" e "Italsider Novi – Vignole Borbera", nonché alle linee a 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta";

come già rappresentato dalla DGR n. 22-8562 del 13 maggio 2024 di espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA statale sul progetto fotovoltaico da 46,8 MW in Comune di Pozzolo Formigaro presentato dalla citata Società Renantis Italia S.r.l., si evidenzia, al riguardo, come la soluzione di connessione rappresentata costituisca un onere molto gravoso per il territorio, sia da un punto di vista dell'impatto visivo, sia ambientale, prevedendo la realizzazione di raccordi aerei a 220 kV per circa 26 km e a 132 kV per oltre 28 km per un totale di 54 km di nuove linee in singola terna in altissima (AAT) e alta tensione (AT), che interesseranno i territori dei Comuni di Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d'Orba, Fresonara, Casal Cermelli, Bosco Marengo e Frugarolo. A tal proposito, si rileva come le opere di raccordo alla RTN, da sole, prevederebbero la sottoposizione del progetto a VIA statale, a prescindere dall'intervento rappresentato dall'impianto di generazione elettrica da fonte solare. Inoltre, si rileva come, al netto dell'impronta della futura SE indicata negli elaborati cartografici e di alcuni elementi tecnici generali, manchino adeguati livelli di progettazione utili a consentire una compiuta e completa valutazione delle possibili interferenze ambientali sito specifiche. Al riguardo, basti pensare che la documentazione di progetto non evidenzia le soluzioni localizzative prescelte (tracciati) per la realizzazione degli elettrodotti aerei di connessione in 'entra-esce' alla futura SE e conseguentemente non consente una valutazione degli effetti sulla popolazione dei campi elettromagnetici generati e non analizza le eventuali interferenze con i vincoli esistenti di natura ambientale e territoriale. Si valuti poi che la previsione della SE Mandrino andrà a rappresentare un probabile forte elemento di attrazione futura per la localizzazione di nuovi impianti, oltre a quelli esistenti e ai quattro progetti già in valutazione, con i relativi collegamenti, con conseguenti interferenze e impatti cumulativi sull'area vasta in termini di occupazione di suolo e come tale elemento andrebbe tenuto in considerazione, valutando anche l'ipotesi di prevedere soluzioni di mitigazione degli impatti visivi e ambientali delle opere di connessione alla RTN, quali ad esempio la realizzazione in cavo dei raccordi e in tecnologia "blindata" della SE;

infine, in relazione agli impatti cumulativi viene fornita dal Proponente un'apposita rappresentazione cartografica che evidenzia come in un'area compresa in un raggio di 10 km dal sito d'intervento si rilevi la presenza di una trentina di impianti per una superficie complessiva di 545 ha, di cui 6 autorizzati, 8 in fase di autorizzazione e la rimanente parte realizzati, e si stimi come la percentuale di uso del suolo attribuita a tale tipologia di impianti nell'area considerata si attesti a circa il 2%. Tale percentuale risulta poi sottostimata, atteso che il Proponente non ha considerato un progetto realizzato da 1,37 ha e di un progetto in fase di valutazione da 42 ha (Luna Solar s.r.l.). Inoltre, la dimensione di tale uso del suolo si apprezza ulteriormente, ove si consideri il rapporto tra la somma delle superfici dei territori comunali di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro e la superficie interessata dal progetto in esame che si attesta a circa l'1%.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 7068 del 10 dicembre 2024 del Comune di Bosco Marengo, in cui procede alla caratterizzazione dell'area di progetto sulla base dei disposti dello strumento urbanistico, rilevando, per la parte paesaggistica, la necessità del ricorso alla specifica autorizzazione;

- nota prot. n. 60860 del 13 dicembre 2024 della Provincia di Alessandria, trasmessa anche al MASE, in cui si rileva come lo studio d'impatto ambientale presentato dal Proponente risulti fortemente carente sia rispetto alla descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto, compresa la soluzione zero, sia rispetto agli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. Inoltre, si evidenzia come la valutazione dell'effetto cumulo da parte del Proponente non entri nel merito dell'impatto stesso e non individui le conseguenti opere mitigative/compensative necessarie, e come la documentazione progettuale sia insufficiente a garantire una compiuta e completa valutazione del progetto;
- nota prot. n. 15092 dell'11 dicembre 2024 del Settore Polizia mineraria, cave miniere, in cui si afferma come dall'analisi del progetto non siano emersi profili di competenza del Settore;
- nota prot. n. 57397 del 3 dicembre 2024 del Settore Tecnico regionale Asti e Alessandria, in cui si evidenzia come una cospicua parte dell'area dell'impianto risulti interferire con il Lotto n. 4 delle opere di regimazione del Rio Lovassina sulla base di un progetto del febbraio 2020 commissionato dal Comune di Alessandria e già sottoposto alla procedura di verifica di VIA nel 2022. Viene richiesto pertanto un approfondimento finalizzato a minimizzare tali interferenze, unitamente ad un coinvolgimento del Comune di Alessandria, capofila del citato progetto di regimazione idraulica;
- nota prot. n. 209568 dell'11 dicembre 2024 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come da parte del Proponente si renda necessaria l'effettuazione di approfondimenti in merito al corretto calcolo della fascia di rispetto dei 150 metri dal Rio Lovassina, al fine di verificare se sia dovuta o meno l'autorizzazione paesaggistica;
- nota prot. n. 1238 del 17 gennaio 2025 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo in cui, si rileva come sulla base della valutazione dei requisiti di rispondenza del progetto alle caratteristiche di un impianto agrivoltaico, tipologia quest'ultima resa cogente dalle disposizioni della DGR n. 58-7653 del 31 luglio 2023 nei casi di interessamento di terreni ad elevato pregio agronomico, non appaiano rispettati sia il requisito inerente al mantenimento della superficie agricola utile (SAU), sia quello relativo al mantenimento del 60% della produzione elettrica rispetto ad un impianto fotovoltaico standard, e come pertanto, allo stato attuale dell'istruttoria tecnica, il parere sul progetto in esame non possa essere favorevole;
- nota prot. n. 59136 dell'11 dicembre 2024 del Settore regionale Geologico, in cui si rileva come l'area prevista per la realizzazione del suddetto impianto e del cavidotto risulti essere stata interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2019, con esondazioni del reticolato minore e fenomeni idraulici lineari anche ad alta energia, in passato non tutti rilevati e per questo indicati solo in parte come dissesti dagli strumenti urbanistici vigenti, che indicano comunque le fasce di rispetto del reticolo fluviale. Si evidenzia, al riguardo, che la Relazione Geologica allegata al progetto, non cita e non analizza, né idraulicamente, né geomorfologicamente gli effetti al suolo di tale evento alluvionale, che pure ha intersecato in pieno l'area oggetto di intervento e la viabilità di accesso alla stessa. Inoltre, si registra che, a seguito di eventi meteorici di particolare intensità o durata (come anche a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2019), in questa area si assiste spesso alla saturazione dell'acquifero superficiale regionale e alla risalita delle acque freatiche fino alla riattivazione di piccole falde sospese. A fronte di tali evenienze si ritiene indispensabile l'effettuazione di appropriati livelli di approfondimento, anche ai fini di garantire i necessari profili di sicurezza dell'opera;
- nota prot. n. 15092 dell'11 dicembre 2024 del Settore Polizia mineraria, cave miniere, in cui si afferma come dall'analisi del progetto non siano emersi profili di competenza del Settore;
- contributo istruttorio del Settore Emissioni e Rischi ambientali trasmesso via mail in data 16 dicembre 2024 nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico regionale, in cui, segnalando come in Comune di Pozzolo Formigaro sia presente un'azienda a rischio di incidente rilevante (Poliresin S.r.l.), s'invita il Proponente a condurre una verifica preventiva di compatibilità territoriale dell'impianto da realizzare. In merito alla componente 'rumore', si rileva la necessità di una più attenta verifica in sede di Valutazione previsionale dell'impatto acustico delle attività di cantiere

circa la presenza di ricettori nel raggio di 500 metri dall'impianto, non essendo evidente se in prossimità dello stesso vi siano edifici ad uso abitativo.

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal Proponente, emergono specifiche considerazioni, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta come:

- per quanto attiene alla valutazione di rispondenza del progetto alle caratteristiche di un impianto agrivoltaico ai sensi della DGR n. 58-7653 del 31 luglio 2023, non appaiano rispettati sia il requisito inerente al mantenimento della superficie agricola utile (SAU), sia quello relativo al mantenimento del 60% della produzione elettrica rispetto ad un impianto fotovoltaico standard, e come pertanto, allo stato attuale dell'istruttoria tecnica, il parere sul progetto in esame non possa essere favorevole;

- il progetto appaia connotato da aspetti che non lo rendono valutabile sotto il profilo della localizzazione delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, venendo a mancare uno degli elementi fondamentali e imprescindibili dell'opera come la compiuta previsione di un progetto di connessione elettrica lato rete;

- inoltre, in considerazione degli impatti visivi e ambientali attesi dalla realizzazione dei 54 km di raccordi aerei in AAT e AT, nonché del fatto che la previsione della nuova SE "Mandrino" finirà col determinare un rilevante fattore di attrazione per la localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici nell'area vasta, aggravando in tal modo un importante effetto cumulo peraltro già in essere, occorre che la futura progettazione dei citati raccordi unitamente a quella della SE consideri l'implementazione di opportune mitigazioni degli impatti visivi e ambientali correlati, sia in termini di

realizzazione in cavo dei collegamenti, sia in tecnologia "blindata" della Stazione Elettrica, in assenza delle quali il parere regionale non potrà essere favorevole.

Visti gli articoli 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;

visto l'articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023 in materia di indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole ad elevato interesse agronomico.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:

- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 39,1 MWp presentato da Ulysses Green S.r.l. nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, allo stato dell'istruttoria, in merito alla rispondenza del progetto alle caratteristiche di un impianto agrivoltaico, di cui alla dgr n. 58-7653 del 31 luglio 2023, non è possibile esprimere una valutazione favorevole, stante il mancato rispetto sia del requisito inerente al mantenimento della superficie agricola utile (SAU), sia di quello relativo al mantenimento del 60% della produzione elettrica rispetto ad un impianto fotovoltaico standard. Si evidenziano, inoltre, profili di non valutabilità del progetto in ragione dell'assenza di una proposta progettuale e localizzativa dei raccordi aerei alle linee a 220 kV esistenti "Casanova-Vignole Borbera" e "Vignole Borbera-Novi Italsider" e a 132 kV "Aulara -Frugarolo" e "Sezzadio-Spinetta" e degli elaborati di progetto inerenti alla realizzazione della nuova Stazione Elettrica "Mandrino" in Comune di Bosco Marengo (AL), peraltro in capo alla Società capofila per le opere di connessione, Renantis Italia S.r.l., segnalando nel contempo l'esigenza di ovviare ad alcune carenze documentali, in particolare sotto il profilo delle mitigazioni e compensazioni ambientali correlate all'intervento, che suggeriscono la richiesta di specifici e puntuali approfondimenti e integrazioni alla documentazione presentata;

- si segnala che, in considerazione degli impatti visivi e ambientali attesi dalla realizzazione dei 54 km di raccordi aerei in AAT e AT, nonché del fatto che la previsione della nuova SE "Mandrino" finirà col determinare un rilevante fattore di attrazione per la localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici nell'area vasta, aggravando in tal modo un importante effetto cumulo peraltro già in essere, la futura progettazione dei collegamenti unitamente a quella della stessa Stazione dovrà considerare l'implementazione di opportune mitigazioni degli impatti visivi e ambientali correlati, sia in termini di realizzazione in cavo dei raccordi medesimi, sia in tecnologia "blindata" della SE, in assenza delle quali il parere regionale non potrà essere favorevole;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-730-2025-All_1-DGR_Allegato1_Def_.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico denominato “AGRIVOLTAICO GREEN” della potenza di 39,1 MW nei Comuni di Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro (AL), presentato da Ulysses Green S.r.l.. Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	2
Aspetti progettuali.....	2
Aspetti cumulativi.....	3
Aspetti correlati alla connessione elettrica alla RTN.....	3
Aspetti R.I.R.....	4
Suolo.....	5
Aspetti agricoli e irrigui.....	5
Acque superficiali e sotterranee.....	6
Rumore.....	7
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.....	8
Paesaggio.....	8

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

Aspetti progettuali

Nello Studio di Impatto Ambientale viene valutata la conformità del progetto a normativa, vincoli e tutele. Tuttavia, si ritiene che la scelta localizzativa presenti una serie di criticità di seguito elencate.

1. L'intera area d'impianto, il tracciato di connessione e l'area della Stazione Elettrica (SE) ricadono nel territorio di produzione della "Nocciola Piemonte IGP" e costituiscono pertanto "Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio" ai sensi della DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e aree agricole di elevato interesse agronomico ai sensi della DGR Piemonte 58-7356 del 31 Luglio 2023.

La DGR Piemonte 58-7356 del 31 Luglio 2023 impone, ove presenti aree agricole di elevato interesse agronomico, la realizzazione di soli impianti agrivoltaici, ma l'impianto proposto non è allo stato attuale qualificabile come tale per le ragioni addotte nel paragrafo dedicato agli aspetti agricoli e irrigui;

2. In relazione alla realizzazione della SE "Mandrino", l'opera comporta un consumo di suolo non reversibile e, in relazione ai raccordi elettrici aerei ad alta tensione, ulteriori impatti ambientali, con particolare riferimento agli aspetti del paesaggio e dell'esposizione della popolazione ai Campi Elettromagnetici. Tali impatti, allo stato della documentazione di progetto fornita sia dal Proponente, sia dagli altri soggetti che hanno proposto progetti nella medesima area, avvalendosi della medesima soluzione di connessione, non risultano valutabili per manifeste carenze progettuali.
3. Nell'area vasta in cui ricade il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico si sta assistendo a una progressiva "saturazione" del territorio da parte di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici. A titolo di esempio, nel solo raggio di 10 km dal sito, sommando i principali progetti in corso di autorizzazione o autorizzati, la superficie interessata dalla realizzazione di impianti ammonta a quasi 422 ettari per una potenza di quasi 276 MW, con verosimile aumento nel prossimo futuro. Tenendo conto degli impianti già realizzati la superficie interessata raggiunge i 545 ettari.
4. Al centro dell'area di impianto scelta dal Proponente scorre il Rio Lovassina, protagonista dell'evento alluvionale dell'ottobre 2019, che ha determinato esondazioni del reticolato minore e fenomeni idraulici lineari anche ad alta energia, che in passato non erano stati tutti rilevati e per questo indicati solo in parte come dissesti dagli strumenti urbanistici vigenti di Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo. In associazione a tali eventi alluvionali si sono verificano anche fenomeni di sovrasaturazione del terreno argilloso nei primi metri dal piano campagna, che potrebbero determinare anche lo sprofondamento o il ribaltamento dei pali di supporto semplicemente battuti nel terreno previsti a progetto.

Inoltre, risulta un'interferenza tra le opere in progetto e le opere regimazione del Rio Lovassina sulla base di un progetto del febbraio 2020 commissionato dal Comune di Alessandria e già sottoposto alla procedura di verifica di VIA nel 2022. Nello specifico, parte dell'area dell'impianto fotovoltaico ricade nel lotto 4 delle opere di regimazione.

Tuttavia nello SIA e nella Relazione Geologica tali aspetti non risultano adeguatamente approfonditi né analizzate le interferenze tra i progetti citati.

5. In relazione al rischio industriale (RIR), nelle vicinanze dell'area di progetto è presente un'azienda a rischio di incidente rilevante (Poliresin S.r.l.). L'elaborato tecnico RIR (Rischio di Incidente Rilevante) del PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro risale al 2010 e risulta non aggiornato alle più recenti disposizioni normative e il Proponente non ha effettuato una verifica preventiva di compatibilità territoriale e ambientale dell'impianto da realizzare.

Aspetti cumulativi

Nella *"Relazione Impatti cumulativi"* dello Studio di Impatto Ambientale il Proponente ha valutato i possibili impatti, anche a carattere cumulativo, dell'impianto fotovoltaico di progetto, determinati in relazione agli altri impianti già presenti all'interno del territorio più ampio. Il Proponente, in un buffer di 10 km dal perimetro dell'impianto, ha riscontrato la presenza di alcuni impianti fotovoltaici già realizzati e altri in fase di autorizzazione, per un totale di 14 impianti che occuperanno una superficie territoriale di circa 422 ha e una potenza installata di circa 276 MW. Nell'elaborato *"ELA21_Particolare_EFFETTO_CUMULO_IMPIANTI_FER"* è affermato che, includendo gli impianti già realizzati, la superficie interessata da impianti FER, in totale circa una trentina, raggiunge i 545 ha, ovvero quasi il 2% della superficie territoriale considerata.

Confrontando i 77 ha dell'area dell'impianto proposto con la superficie territoriale dei Comuni di Bosco Marengo e di Pozzolo Formigaro (8.071 ha) il solo progetto in esame interessa un'area pari a circa l'1% della superficie territoriale a scala locale.

Si fa presente che tali stime risultano per difetto, in quanto nell'analisi dell'intorno dei 10 km non sono stati considerati:

- un impianto fotovoltaico che si installerà presso il Comune di di Pozzolo Formigaro, di potenza 1,12 MW e che occuperà un'area di 1,37 ettari;
- un impianto fotovoltaico denominato *"Lunasolar"* di potenza 31 MW e che occuperà un'area di 42 ettari, attualmente in fase di VIA di competenza statale.

Non si ritiene pertanto condivisibile la conclusione a cui giunge il Proponente, che considera non significativo l'effetto cumulativo in termini di suolo occupato da pannelli fotovoltaici.

In sintesi si ritiene che lo studio d'impatto ambientale presentato dal Proponente sia fortemente carente sia per quanto riguarda la descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto, compresa la soluzione zero, sia per quanto riguarda la valutazione degli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. Lo studio nel suo complesso propone argomentazioni generiche senza valutare nel concreto gli aspetti richiesti dalla normativa. Il tema dell'effetto cumulo è risolto con un elaborato grafico che evidenzia la posizione localizzativa, potenza e fase dell'iter autorizzativo, senza entrare nel merito dell'impatto stesso e senza individuare le conseguenti opere mitigative/compensative necessarie.

Aspetti correlati alla connessione elettrica alla RTN

Il progetto prevede il collegamento a una nuova Stazione Elettrica, denominata "Mandrino", ubicata nel territorio comunale di Bosco Marengo (AL). La documentazione progettuale non fornisce informazioni circa la realizzazione di tale stazione elettrica, ma nello SIA si afferma che *"...la STMG rilasciata dal gestore di rete Terna SPA prevede la connessione in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"*.

In concreto lo Studio di Impatto Ambientale presentato non tiene conto della realizzazione della Stazione Elettrica, non analizza i possibili impatti derivanti, né descrive opere di mitigazione e compensazione della stessa.

Tale criticità era già stata riscontrata e segnalata in sede di espressione del parere di competenza relativamente ad altri progetti agrivoltaici presentati nella stessa area, tra cui *in primis* il progetto "Impianto fotovoltaico con agricoltura integrata denominato "La Cipollona" della società Renantis Italia S.r.l.. In particolare, l'assenza di una proposta localizzativa dei raccordi aerei alle linee a 220 kV esistenti "Casanova-Vignole Borbera" e "Vignole Borbera-Novati" e a 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio-Spinetta" per una lunghezza complessiva di circa 54 km rende impossibile una valutazione ambientale e territoriale degli impatti attesi, soprattutto con riferimento all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Inoltre, l'assenza di opportune mitigazioni degli impatti visivi e ambientali correlati alla realizzazione dei predetti raccordi, quali ad esempio la realizzazione in cavo degli stessi e in tecnologia "blindata" della SE "Mandrino" non consente una valutazione positiva degli impatti visivi di tali opere in un territorio già peraltro significativamente infrastrutturato dal punto di vista delle infrastrutture della trasmissione elettrica, considerata la prossimità all'importante nodo di Vignole Borbera.

Inoltre, per poter effettuare un'adeguata valutazione dell'esposizione umana ai campi elettrici e magnetici nell'area, occorre che siano forniti tutti gli elementi già richiesti per la valutazione del progetto "La Cipollona", nonché un quadro integrato di tutta la rete di connessione degli impianti agrivoltaici ai nodi della RTN).

Un'adeguata mappatura di tale rete è indispensabile anche perché essa si va ad inserire in un contesto in cui sono già presenti diverse linee elettriche, sulle quali si andrà peraltro a riversare una elevata produzione energetica, modificando i livelli di esposizione al campo magnetico anche lungo il tracciato delle linee esistenti.

In relazione alla specifica area di impianto, invece, si ritiene che la *"ridotta presenza di potenziali ricettori"* debba essere dimostrata con elementi di maggior dettaglio. Infatti dall'esame dell'elaborato *"Particolare ricettori sensibili"* (Codice Elaborato 51) risulta che sono presenti edifici. Per poter concludere che *L'impianto fotovoltaico solare "AGRIVOLTAICO GREEN" e le opere annesse non producono effetti negativi da CEM*, il proponente avrebbe dovuto verificare puntualmente che all'interno delle fasce di rispetto non siano presenti edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Aspetti R.I.R

In relazione al *rischio industriale*, nelle vicinanze dell'area di progetto è presente un'azienda a rischio di incidente rilevante (Poliresin S.r.l.). Lo strumento urbanistico del Comune di Pozzolo Formigaro è stato adeguato alla tematica Seveso per la presenza della ditta POLIRESIN nel 2010. L'elaborato tecnico RIR (Rischio di Incidente Rilevante) risale quindi al 2010. Nel 2010 con D.G.R. 17-377 del 26/07/2010 sono state approvate le *"Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale"*.

Inoltre, con Decreto del Consiglio della Provincia di Alessandria n. 11/16042 del 16/05/2016 veniva approvata la *"Variante di adeguamento al d.lgs. 105/2015 e D.M. 11 maggio 2001 ed approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante al Piano Territoriale Provinciale (PTP)"*. Pertanto, lo strumento urbanistico non risulta aggiornato alle sopracitate Linee Guida Regionali né tantomeno alla specifica variante al PTP. Quindi, in attesa di tale aggiornamento, si invita il Proponente a condurre una verifica preventiva di compatibilità territoriale e ambientale dell'impianto da realizzare.

Suolo

Il progetto prevede in fase di cantiere rimaneggiamenti del terreno funzionali al livellamento dell'area di realizzazione dell'impianto. Le operazioni in fase di cantiere non risultano essere tali da determinare alterazioni degli strati pedologici. Tuttavia, si osserva che la movimentazione degli strati superficiali del terreno può dare origine alla diffusione di specie vegetali esotiche invasive.

Pertanto, è opportuno mettere in atto adeguate modalità operative e misure di contenimento così come indicato nelle Linee guida regionali. In merito alla posa del cavidotto, per lo più su sedime stradale, non si ravvisano possibili alterazioni della componente suolo e sottosuolo.

Il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo tratta la gestione delle terre e rocce derivanti dagli scavi condotti all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico e derivanti dalla realizzazione del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in comune di Bosco Marengo. La stima delle volumetrie di scavo quantifica in 3.373 m³ i volumi di terra movimentata in totale per le opere interne al campo fotovoltaico, per la realizzazione di opere di recinzione, cavidotti e passaggio cavi, per la posa di cabine prefabbricate con relativi componenti elettrici.

È previsto il totale riutilizzo in sito, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett c) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 24 del DPR 120/2017, delle volumetrie di terre e rocce da scavo.

Il piano di caratterizzazione prevede un minimo di 49 punti di prelievo per l'area interna al parco fotovoltaico, e di un minimo di 8 punti per il tracciato del cavidotto. È prevista l'applicazione del set analitico minimo (10 metalli e idrocarburi C>12).

Esaminati i documenti presentati, si rileva che la proposta di piano preliminare di riutilizzo in sito risulta condivisibile.

Aspetti agricoli e irrigui

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra comporta l'occupazione di una superficie agricola appartenente per circa il 4% alla classe II della "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", e per circa il 96% alla classe III.

L'intera area di impianto, il tracciato di connessione e l'area della Stazione Elettrica ricadono nel territorio di produzione della "Nocciola Piemonte IGP" e costituiscono pertanto "aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio" ai sensi della DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 confermata dal Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con DCR 200-5472 del 15 marzo 2022 e "aree agricole di elevato interesse agronomico" ai sensi della DGR Piemonte 58-7356 del 31 Luglio 2023.

Quest'ultima impone, in caso di sovrapposizione dei progetti con siffatta tipologia di aree, la realizzazione di soli impianti agrivoltaici. In ragione delle considerazioni di seguito rappresentate, non si ritiene che il progetto possieda i necessari requisiti per essere considerato a tutti gli effetti un "impianto agrivoltaico".

Come desumibile dal documento "ELA22_1_Particolare_LAYOUT_AGRIVOLTAICO_su_ORTO-FOTO-Rev01" la superficie catastale a disposizione del Proponente risulta essere pari a circa 76,8 ha, di cui circa 10,3 ettari non verranno interessati da alcun intervento, quindi non saranno considerati facenti parte del sistema agrivoltaico ai fini della valutazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti per gli impianti agrivoltaici.

La superficie del sistema agrivoltaico risulterà quindi essere di circa 66,4 ha, di cui 38,9 ha di superficie agricola "pura", 5,9 ha di superficie destinata a opere di mitigazione, 1,8 ha destinati a opere di viabilità interna (da scomputare nel calcolo della superficie totale del sistema, ai fini del mantenimento della SAU).

Nel computo della SAU deve essere considerata superficie agricola anche quella destinata a opere di mitigazione in quanto su tale area verranno piantate essenze mellifere oggetto di sovvenzione da parte della PAC (ecoschema 5) e, in subordine, perché da progetto è previsto l'inserimento, nel sistema agrivoltaico, di circa 50 arnie che verranno alimentate, se pur parzialmente, dall'area di cui sopra.

Per quanto riguarda il requisito del mantenimento della SAU previsto dalla DGR, questo non è rispettato considerato che il rapporto tra la superficie agricola (area agricola pura + area destinata a opere di mitigazione), pari a 44,9 ha, e la superficie del sistema agrivoltaico al netto della superficie destinata a opere di viabilità, pari a 64,6 ha, risulta del 69,47%. Si fa presente che tale criticità potrà essere facilmente superata in quanto il limite è pari al 70%.

Si segnala, inoltre, che esistono incisive discrepanze tra i documenti, in quanto, mentre nel documento citato la superficie agricola “pura” risulta essere di 38,9 ha, nella Relazione agronomica si parla di 37 ha. Si precisa che quest’ultima stima, che risulta a sfavore del Proponente, non è stata presa in considerazione nel calcolo precedente.

Le problematiche maggiori si rilevano nel calcolare il mantenimento della produzione energetica. L’analisi è effettuata sulla base di quanto riportato nell’elaborato denominato “ELA37_1_Particolare_PLANIMETRIA_AGRIVOLTAICA-Rev01”, in cui viene suddivisa la produzione elettrica per l’area totale a disposizione del Proponente.

In primo luogo, si fa presente che, dovendo considerare un valore univoco per la superficie del sistema agrivoltaico, questa è stata interpretata, in coerenza con quanto fatto per la verifica della SAU (in favore del Proponente) pari a circa 66,5 ettari (che costituisce anche il valore di riferimento della Relazione Agronomica).

In secondo luogo, si osserva che il Proponente non ha definito in modo chiaro l’area del sistema in cui verranno installati i pannelli dell’impianto proposto (area campita di bianco nell’Elaborato ELA37_1) e l’area che invece verrà dedicata solo alla produzione agricola (area di colore verde senza campitura dello stesso documento). Se l’area con campitura bianca fosse quella indicata dal parametro “area totale ingombro agrivoltaico” pari a circa 19,3 ha, questa rappresenterebbe il 29% della superficie totale del sistema agrivoltaico (rispetto a 66,5 ettari, se si considerassero 76,8 ha la percentuale sarebbe persino inferiore).

Sotto tali ipotesi risulta molto difficile comprendere come con il 29% della superficie si possa produrre il 60% dell’energia elettrica ricavabile da un impianto fotovoltaico standard che sia installato utilizzando il 100% della superficie del sistema agrivoltaico (totale dell’area dove sono collocati i moduli e dell’area destinata alle opere di mitigazione/agricola). Infatti, tale ipotesi comporterebbe che la produzione elettrica correlata ad una superficie pari al 29% ammonterebbe a più del doppio di quella producibile in un sistema fotovoltaico standard non integrato.

Pertanto, il requisito correlato al mantenimento del 60% di produzione elettrica rispetto ad un impianto fotovoltaico standard, sulla base della documentazione attualmente disponibile, risulta non raggiunto in quanto non adeguatamente dimostrato.

A titolo collaborativo si suggerisce, per facilitare un’interpretazione univoca di come effettuare il calcolo della produttività elettrica dell’impianto proposto e dell’impianto “standard” ipotetico, di seguire quanto indicato dall’appendice 3 del bando “agrivoltaico avanzato” alla pagina <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/sviluppo-agrivoltaico/documenti>.

Sulla base di tale metodologia il valore di potenza dell’impianto “standard”, dovrà essere il valore di potenza indicato dall’appendice 3 (1,009 MWp/ha) moltiplicato la superficie totale del sistema agrivoltaico data dal proponente, che al momento non è univocamente determinabile, in quanto, nel documento “ELA37_1_Particolare_PLANIMETRIA_AGRIVOLTAICA-Rev01” sembra essere pari a 76,8 ha, mentre nella relazione agronomica viene indicato un valore di circa 66,5 ha.

Acque superficiali e sotterranee

In merito alle acque superficiali il corso d’acqua che interessa l’area di progetto è rappresentato dal Rio Lovassina.

In relazione agli aspetti di compatibilità idraulica delle opere si segnala in primo luogo che in corrispondenza del Rio Lovassina è stato individuato un dissesto idraulico lineare e la cui fascia di rispetto risulta essere di m 15 come da NdA e Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica del PRGC del Comune di Bosco Marengo (AL). Tale fascia dovrà essere rispettata nella predisposizione dei moduli fotovoltaici. Anche il cavidotto a servizio dell’impianto in progetto, nel suo tracciato all’interno del parco fotovoltaico risulta interferire con il Rio Lovassina il cui superamento avverrebbe con tecnica teleguidata T.O.C. ed a una quota di profondità tale da mantenere almeno franco di m 1 dal letto del corso d’acqua.

In secondo luogo, si rileva come l'area prevista per la realizzazione dell'impianto in oggetto, comprensivo del cavidotto, risulti essere stata interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2019, con esondazioni del reticolato minore e fenomeni idraulici lineari anche ad alta energia, in passato non tutti rilevati e per questo indicati solo in parte come dissesti dagli strumenti urbanistici vigenti di Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo, che indicano comunque le fasce di rispetto del reticolo fluviale. Durante tale evento si sono rilevate esondazioni diffuse anche ad alta energia del Rio Lovassina che, tra le frazioni S.Quirico e Donna, a margine della zona industriale sulla Statale 35bis dei Giovi hanno raggiunto una sezione bagnata pluriettometrica, con estesi solchi di erosione nei campi, superfici ad erosione accelerata e danni strutturali a tutta la viabilità comunale e vicinale interessata. Si rileva che la Relazione Geologica allegata al progetto, non cita e non analizza, né idraulicamente, né geomorfologicamente, gli effetti al suolo di tale evento alluvionale lungo il Rio Lovassina, che pure interseca in pieno l'area oggetto di intervento e la viabilità di accesso alla stessa.

Per quanto attiene alle falde acquifere, si registra che, a seguito di eventi meteorici di particolare intensità o durata (come anche a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2019), in quest'area si assiste spesso alla saturazione dell'acquifero superficiale regionale e alla risalita delle acque freatiche fino alla riattivazione di piccole falde sospese (con soggiacenza ridotta fino a 0,5 - 1 m) nei livelletti ghiaiosi subordinati alle bancate argillose prossime al piano campagna. Esse ordinariamente non risultano attive, ma occasionalmente determinano la necessità anche di pompe sommerse per lo svuotamento dei piani interrati degli edifici. Anche in questo caso si rileva come la Relazione Geologica di progetto non quantifichi le caratteristiche litotecniche del terreno argilloso di fondazione, necessarie al corretto dimensionamento dei pali di fondazione in condizioni sature.

E' importante evidenziare che nell'area di località San Quirico del Comune di Bosco Marengo (AL) sono previsti *"Lavori di regimazione Idraulica del Rio Lovassina da Spinetta Marengo sino alla confluenza nel Fiume Bormida"* facenti parte di un progetto ad ampio raggio già sottoposto alla procedura di verifica di VIA nel 2022, con il Comune di Alessandria promotore e la progettazione in corso di sviluppo. Una cospicua parte dell'area dell'impianto risulterebbe ricadere all'interno del Lotto n. 4 del progetto di fattibilità sopra richiamato che prevederebbe un *"Intervento di realizzazione di una prima cassa di laminazione che si colloca in corrispondenza della confluenza del rio Gazzo con il rio Lovassina. Tale area di laminazione è in grado di ridurre la portata in ingresso, pari a 57.6 m³/s, ad un valore in uscita pari a 1.0 m³/s: della portata entrante nella cassa, 46,6 m³/s vengono laminati all'interno della stessa mentre i restanti 10 m³/s vengono scaricati all'interno dello scolmatore previsto al lotto 3"*. Pertanto, non si escludono eventuali possibili interferenze con la sistemazione idraulica attualmente in progetto nell'ambito di un procedimento autorizzativo in essere presso il Comune di Alessandria.

Rumore

Le valutazioni sul clima acustico non sono state oggetto di uno specifico studio firmato da tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/95.

Pertanto, pur condividendo che l'impianto agrivoltaico nella fase di esercizio non avrà emissioni acustiche rilevabili, si evidenzia come non siano valutabili le emissioni sonore riferibili alle fasi di realizzazione dello stesso e delle opere di connessione alla rete elettrica.

Inoltre, si osserva che nello *Studio di Impatto Ambientale* il Proponente dichiara che non sono presenti recettori sensibili nel raggio di 500 m dall'impianto, allegando l'elaborato *"Particolare ricettori sensibili"* (Codice Elaborato 51), tuttavia sulla base di tale elaborato risultano presenti nelle vicinanze dell'impianto alcuni edifici o cascine che, da legenda, sono denominati come "Nuclei abitati in zona agricola/edifici agricoli non abitati". Non è chiaro, quindi, se nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento vi siano edifici ad uso abitativo.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico è prevista la realizzazione di una fascia arborea-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico. Verranno impiegate specie arboree e arbustive già naturalmente presenti nel territorio limitrofo, quali l'Acero campestre (*Acer campestre* L.), il Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.), il Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), il Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.), il Salice rosso (*Salix purpurea* L.), il Sanguinello (*Cornus sanguinea* L.), il Nocciolo (*Corylus avellana* L.), il Prugnolo selvatico (*Prunus spinosa* L.), il Ciliegio (*Prunus avium* L.), e il Sambuco nero (*Sambucus nigra* L.).

Al netto del progetto agronomico, che peraltro prevede l'impianto di specie mellifere, a fronte della funzione di inserimento paesaggistico e di incremento del valore ecologico dell'area, in assenza di uno specifico piano di mantenimento e manutenzione, risulta impossibile valutare l'efficacia di tale opera di mitigazione visiva.

Inoltre, in ragione dell'assenza di un Piano di Gestione in corso d'opera e post operam (di durata almeno pari a quella del piano di manutenzione del verde) risulta ardua una valutazione in ordine alla possibilità di insediamento e/o diffusione di specie esotiche nelle aree interferite dai lavori, con particolare riferimento alle entità incluse negli elenchi allegati alla DGR n. 23-2975 e s.m.i.

Per quanto riguarda la barriera verde perimetrale, presentata in relazione alla sola area di impianto, si valuta come la stessa non sia adeguata, in quanto avrebbe dovuto essere costituita al minimo da:

- un primo filare di siepe plurispecifica sempreverde a stretto sesto d'impianto, da posizionarsi lungo tutto il perimetro dell'impianto, senza interruzioni spaziali, appena all'esterno della recinzione perimetrale;
- una fascia verde perimetrale di larghezza non inferiore a 10 m lungo tutti i lati dell'impianto, formata da specie arboreo-arbustive autoctone, piantumate con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme. Le essenze arbustive devono essere inframmezzate a quelle arboree ad alto fusto e tutte le piante non possono essere scapitozzate in fase di manutenzione;
- altezze iniziali di messa a dimora delle essenze arboree non inferiori a 2,5 m nonché a 1,5 m per le specie arbustive;
- un maggior numero di essenze ad alto fusto autoctone, da inframezzarsi agli arbusti, al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto visivo.
- una formazione della barriera verde arboreo-arbustiva perimetrale realizzata in maniera omogenea lungo tutto il perimetro dell'impianto, senza che vi siano discontinuità;
- una recinzione dell'impianto realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in cemento armato, per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.

Paesaggio

Le opere proposte ricadono in parte in un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) - (fascia spondale dei 150 m del Rio Lovassina) del D.lgs. 42/2004, ma da un'analisi la fascia di rispetto dei 150 m dal Rio Lovassina non pare essere stata calcolata secondo quanto previsto dall'Allegato C) delle Norme di attuazione (NdA) del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Il progetto non consente una compiuta verifica in ordine all'effettiva necessità di prevedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi della L.r n. 32/2008, in quanto gli elaborati forniti sono privi dei seguenti elementi:

- planimetria dell'intera area in progetto con il posizionamento dei relativi pannelli agrovoltai previsti in sovrapposizione ai vincoli paesaggistici effettivamente presenti, con particolare riferimento alla verifica della fascia di rispetto dei 150 m del Rio Lovassina, che dovrà essere misurata rispetto alle fattispecie indicate nell'Allegato C) delle NdA del citato Ppr;
- una o più sezioni rappresentative dell'intera area interferita, in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere previste (pannelli, eventuali edifici e sistemazioni esterne) comprensiva anche degli assetti vegetazionali e morfologici, con particolare riferimento alla rap-

presentazione della fascia di rispetto dei 150 m del Rio Lovassina, che dovrà essere misurata rispetto alle fattispecie indicate nell'Allegato C) delle NdA del citato Ppr;

- una dichiarazione da parte dei Comuni interessati dalle opere in progetto, in merito alla sussistenza (o meno) di eventuali zone gravate da usi civici presenti nei mappali interessati dall'intervento; in tal senso gli usi civici risultano sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. h), del D.lgs. 42/2004;
- approfondimento della Relazione Paesaggistica trasmessa, nel caso in cui fosse confermata la presenza di vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del citato Codice, per quanto concerne le motivazioni sulla compatibilità e coerenza delle opere previste con le prescrizioni riportate all'art. 14 delle NdA del citato Ppr;
- ulteriori fotoinserimenti realistici rispetto a quelli prodotti, nel caso in cui fosse confermata la presenza di vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del citato Codice, con la rappresentazione dell'impianto in progetto rispetto a più visuali significative e comprensive degli interventi di mitigazione vegetale ivi previsti; tali rappresentazioni devono consentire una migliore verifica degli impatti generati dall'impianto in progetto nell'area di riferimento rispetto ai principali punti di visibilità e le eventuali mitigazioni previste finalizzate alla riduzione di tali impatti.